



**Deliberazione n. 16**

**Del 28 giugno 2024**

Sono presenti i componenti del Comitato:

**MAGLIO** Manfredi Presidente

**CORRADO** Leda Rita Componente

**MAGGIANO** Liana Componente

Svolge le funzioni di Segretario il funzionario Tiziana Salvatori

**Oggetto:** DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXXXXXXX –  
FASTWEB SpA – PROCEDIMENTO GU14/650033/2023.

## **IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI**

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge della Regione Liguria 25 marzo 2013 n. 8, “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni*”;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio regionale della Regione Liguria e il Comitato regionale per le comunicazioni ligure;

VISTO il nuovo Accordo Quadro concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni, sottoscritto il 20 dicembre 2022 fra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province a e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, e successive modificazioni;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*” come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA l’istanza dell’utente XXXXX, del 11/12/2023 acquisita con protocollo n. 0316735 del 11/12/2023;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. La posizione dell’istante**

Nella propria istanza l’utente ha descritto la vicenda dedotta in controversia nei termini che seguono:

“A seguito di disdetta del 5/5/2023, con richiesta di portabilità delle numerazioni fisse verso altro operatore di telecomunicazioni, con fattura n.LA0038XXX, emessa il 30/09/2023, Fastweb spa richiedeva il pagamento di euro 110,66 a titolo di "addebito penale per recesso anticipato 15/09/2023" sotto la voce "Altri costi", tale penale è illegittima, anche per violazione della l.40/2007, e in quanto tale non dovuta. A nulla è valso il tentativo di conciliazione, concluso con verbale di mancato accordo del 6/12/23 (firmato dall'esponente in data 7/12/23 e dall'operatore in data 11/12/23).

- Richieste: Rettifica parziale della fattura n.LA0038XXX con annullamento della voce "Altri costi" pari ad euro 110,66, stralcio della posizione debitoria in essere e rimborso dell'importo di euro 63,44, in quanto importi relativi ad addebito penale per recesso anticipato 15/09/2023, non dovuta in quanto illegittima. Spese legali pari ad euro 150,00”

## 2. La posizione dell'operatore

Nella propria memoria l'Operatore ha evidenziato quanto segue:

“PREMESSO che l'istante in data 11.12.2023, presentava nei confronti di Fastweb S.p.A. istanza di definizione della controversia, ai sensi degli art. 14 e ss della Delibera n. 203/18/CONS, per i motivi meglio specificati nella stessa istanza. Il Responsabile Dott.ssa Tiziana Salvatori disponeva l'avvio del procedimento in data 19.12.2023 con termine di 45 giorni per il deposito di memorie difensive.

Fastweb come sopra rappresentata e difesa, contesta tutte le affermazioni e deduzioni contenute nell'istanza di definizione e si oppone alle richieste avversarie così come formulate per le seguenti ragioni.

Le doglianze dell'istante

1. L'Avv. XXXXX, nell'istanza di definizione depositata, lamenta relativamente al contratto di cui all'utenza telefonica n. 018XXXXX, che *“A seguito di disdetta del 5/5/2023, con richiesta di portabilità delle numerazioni fisse verso altro operatore di telecomunicazioni, con fattura n. LA0038XXXX, emessa il 30/09/2023, Fastweb spa richiedeva il pagamento di euro 110,66 a titolo di "addebito penale per recesso anticipato 15/09/2023" sotto la voce "Altri costi".*

2. Controparte chiede: *“Rettifica parziale della fattura n. LA0038XXX con annullamento della voce "Altri costi" pari ad euro 110,66, stralcio della posizione debitoria in essere e rimborso dell'importo di euro 63,44, in quanto importi relativi ad addebito penale per recesso anticipato 15/09/2023, non dovuta in quanto illegittima. Spese legali pari ad euro 150,00”.*

L'infondatezza di quanto lamentato da controparte

3. In ordine alla contestazione di parte istante appare necessario compiere delle semplici ma fondamentali precisazioni dalle quali emergerà, in tutta evidenza l'assoluta correttezza di Fastweb e la palese infondatezza nonché inconferenza di quanto lamentato dall'Avv. XXXXX.

Si rileva, innanzitutto, che in data 17 maggio 2017, l'Avv. XXXXX sottoscriveva una proposta di abbonamento Piccole e Medie Imprese di Fastweb, Offerta Unlimited Business Prime, che prevedeva una espressa durata minima contrattuale di 24 mesi.

E' quindi evidente che essendo il contratto in oggetto un contratto professionale, sottoscritto dall'istante in qualità di avvocato, certo non potrà considerarsi un consumatore in quanto è consumatore, secondo l'art. 1469 bis, 2 comma, cod.civ., *“la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”*, mentre l'istante è un avvocato e ha sottoscritto un contratto business per la propria attività professionale.

4. Ebbene, ai sensi dell'art. 17, comma 1 delle Condizioni Generali di Contratto “Piccole e Medie Imprese” di Fastweb, rubricato Durata del Contratto – Recesso (articolo espressamente richiamato e debitamente sottoscritto da controparte all'interno della proposta di abbonamento di cui innanzi *“Il contratto avrà efficacia dalla data della sua conclusione ed avrà la durata minima garantita ed indicata nella Proposta e/o nell'Offerta Commerciale. Il contratto si rinnoverà per lo stesso periodo, salvo comunicazione di recesso inviata mediante raccomandata A/R con un preavviso di 90 (novanta) giorni rispetto alla scadenza”*, e al successivo comma 3, si legge chiaramente che:

*“Qualora il cliente intenda recedere dal contratto prima della sua scadenza, Fastweb avrà diritto di ottenere dal cliente, a titolo di corrispettivo del recesso ex art. 1373, comma 3, c.c., un importo pari alla somma degli importi Mensili che, in base al Contratto stipulato, sarebbero maturati in suo favore sino alla scadenza”.*

E' chiaro, pertanto, che nel caso di specie, a fronte di un contratto sottoscritto in data 17 maggio 2017 e con un vincolo contrattuale di 24 mesi, la prima scadenza del contratto in oggetto è avvenuta in data 17 maggio 2019, momento in cui, ai sensi del sopra citato art. 17, comma 1, delle Condizioni Generali di Contratto Fastweb, in assenza del recesso con un preavviso di 90 giorni rispetto alla scadenza, il contratto si è rinnovato automaticamente per lo stesso periodo (ovvero per altri 24 mesi), con la prossima scadenza prevista, dunque, per il 17 maggio 2021, e poi ulteriormente in assenza del recesso con un preavviso di 90 giorni rispetto alla nuova scadenza del 17 maggio 2021, il contratto si è rinnovato automaticamente per lo stesso periodo (ovvero per altri 24 mesi), con la prossima scadenza prevista per il 17 maggio 2023.

E' evidente, pertanto, che in assenza del recesso prima di 90 giorni rispetto alla nuova scadenza del 17 maggio 2023 (ovvero ciò che è avvenuto nel caso di specie, laddove difatti, l'Avv. XXXXX ha formalizzato disdetta a mezzo pec in data 18.05.2023, il contratto si è rinnovato automaticamente per altri 24 mesi con prossima scadenza prevista per il 17 maggio 2025.

5. Non si comprende, pertanto, come possa parte istante richiedere, nel presente procedimento, *“Rettifica parziale della fattura n. LA0038XXXX con annullamento della voce "Altri costi" pari ad euro 110,66, stralcio della posizione debitoria in essere e rimborso dell'importo di euro 63,44, in quanto importi relativi ad addebito penale per recesso anticipato 15/09/2023, non dovuta in*

*quanto illegittima”*, laddove è bene rilevare che la fattura in contestazione risulta assolutamente legittima, e non si comprende per quale motivo controparte ritenga di non doverle pagare; a tal fine appare difatti, necessario rilevare che la suddetta fattura di chiusura contiene il legittimo e dovuto addebito “penale per recesso anticipato”, se è vero, come è vero, che come visto pocanzi, controparte ha formalizzato recesso prima della nuova scadenza del contratto prevista per il 17 maggio 2025, di talchè così come espressamente e chiaramente previsto all’art. 17, comma 3, delle Condizioni Generali di Contratto Fastweb debitamente accettate e sottoscritte da controparte: *“Qualora il cliente intenda recedere dal contratto prima della sua scadenza, Fastweb avrà diritto di ottenere dal cliente, a titolo di corrispettivo del recesso ex art. 1373, comma 3, c.c., un importo pari alla somma degli importi Mensili che, in base al Contratto stipulato, sarebbero maturati in suo favore sino alla scadenza”*.

6. *Peraltro, a fini di mero tuzionismo difensivo nonché di completezza espositiva, preme rilevare che l’istante in qualità di avvocato ha sottoscritto, in data 17 maggio 20217, una proposta di abbonamento ai servizi telefonici Fastweb destinata all’uso professionale approvando espressamente ed aderendo alle relative Condizioni Generali di Contratto allegate alla propria proposta di abbonamento sottoscritta e che ne costituiscono parte integrale ed inscindibile e che il cliente “dichiara di ben conoscere ed accettare”*.

7. *Esaminando la proposta di abbonamento sottoscritta infatti è evidente che l’Avv. XXXXX dopo aver apposto la propria sottoscrizione in calce al documento di adesione, ha espressamente approvato anche le Condizioni Generali di Contratto di Fastweb attraverso una seconda e specifica apposizione della propria firma, dove dichiara espressamente “di*

*aver preso visione delle Condizioni Generali e, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 Cod. Civ. dichiara di approvare specificatamente le clausole delle Condizioni Generali di Contratto di seguito indicate: [...] Art. 17 (Durata del contratto – Recesso”.*

*Né controparte potrebbe validamente sostenere di non essersi resa conto del valore e della portata giuridica delle clausole specificatamente approvate mediante sua apposita sottoscrizione in calce, considerata la sua attività professionale di avvocato.*

*E’ chiaro, pertanto, che la clausola di cui all’art. 17 delle Condizioni Generali di Contratto Fastweb è stata espressamente sottoposta all’attenzione dell’istante ed accettata da quest’ultima mediante apposita doppia sottoscrizione, di talchè non si comprende come possa ora controparte contestare l’addebito penale per recesso anticipato, laddove si ribadisce, tale costo risulta assolutamente dovuto e legittimo.*

*La doppia sottoscrizione di un professionista ad una clausola presente un contratto per adesione, la rende perfettamente valida ed efficace, superandone la vessatorietà [come da giurisprudenza conforme di merito civile (Tribunali civili) ed amministrativa (TAR), di legittimità (Cassazione Civile e Consiglio di Stato) oltre che dell’Agcom e dei Corecom regionali]*

*8. A tal fine, significativo appare il richiamo a quanto deciso dal Corecom Emilia Romagna con la Delibera 196/2020, laddove proprio per un caso analogo a quello in oggetto, è stato espressamente statuito che: “A riprova della correttezza del proprio operato l’operatore allega le “Condizioni Generali di Contratto Piccole e Medie Imprese per la fornitura del servizio fisso”, che prevede all’art. 17, comma 3, per l’ipotesi di recesso dal contratto prima della sua scadenza naturale, la*

*corresponsione, a titolo di corrispettivo del recesso ex art. 1373, comma 3, c.c. di un importo fisso. [...] Non potendosi ritenere che l'istante non conoscesse dette condizioni generali [...] legittima appare l'avvenuta fatturazione dei costi così previsti, conosciuti ed accettati dall'istante con la sottoscrizione della proposta di abbonamento. [...] Per questi motivi, il Corecom all'unanimità rigetta l'istanza [...] nei confronti della società Fastweb S.p.A.”.*

*In tal senso si veda, altresì, anche l'ordinanza emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 10 settembre 2020, laddove ha espressamente statuito che: “La Fastweb ha prodotto la proposta di abbonamento sottoscritta [...] che attestava di aver preso visione delle condizioni generali di contratto e apponeva la doppia sottoscrizione in calce all'elenco di una serie di clausole indicate mediante il numero e la rubrica. [...] Tale modalità specifica di approvazione delle clausole onerose predisposte unilateralmente da uno dei contraenti deve ritenersi valida ed efficace. Sul punto la Cassazione ha più volte ribadito che, nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non. [...] (v. Cass. Civ. Sez. VI – 3 Ord., 09/07/2018 n. 17939)”.*

Sulla questione, peraltro, si è espresso anche il giudice amministrativo [cfr. sentenza n. 01442/2010 del Consiglio di Stato] evidenziando che in tali casi un eventuale recesso anticipato senza costi altererebbe l'equilibrio contrattuale a sfavore dell'operatore il quale fa affidamento proprio sulla durata pattuita del rapporto contrattuale per coprire i costi sostenuti e realizzare il corrispettivo che gli è dovuto in ragione della prestazione offerta.

9. Fastweb, pertanto, nel caso di specie ricevuta la richiesta di disdetta da parte dell'Avv. XXXXX in data 18 maggio 2023 (doc. 3), ha provveduto correttamente e tempestivamente a portala in esecuzione, attraverso la chiusura del contratto in oggetto in data 18 agosto 2023, ovvero nel termine di 90 giorni previsto dalla normativa (art. 17, comma 1 delle Condizioni Generali di Contratto Fastweb), provvedendo, altrettanto legittimamente ad emettere la fattura in contestazione contenente, come visto pocanzi, il legittimo e dovuto addebito penale per recesso anticipato di cui all'art. 17, comma 3, delle Condizioni Generali di Contratto Fastweb, per le ragioni innanzi ampiamente esposte.

A soli fini di completezza espositiva si evidenzia che la vincolatività della clausola di durata contrattuale sarebbe nel caso di specie in ogni modo valida e vincolante anche se non si volesse solo per un momento considerare il contratto sottoscritto quale contratto per adesione, in presenza di un espresso progetto, in attivazione congiunta, relativo alla predisposizione dello specifico impianto presso la sede della cliente (con foto delle prese dello studio dell'istante) che rendono in tutta evidenza il contratto in oggetto negoziato (doc. 6) in ordine alle modalità ed alle specifiche tecniche rese in sede di confronto tra le parti in seguito a sopralluoghi in contraddittorio tra le due parti contrattuali (tecnici della società Fastweb e Avv. XXXXX professionista titolare dello studio legale quale sede di attivazione).

Non vi è chi non veda, pertanto, come le contestazioni mosse dall'Avv. XXXXX nei confronti di Fastweb siano assolutamente infondate, strumentali ed inconferenti, di talchè tutte le domande dell'istante non potranno che essere integralmente rigettate.”

### **3. La replica dell'istante**

Alla memoria dell'Operatore l'istante ha replicato con nota del seguente tenore:

“Vista la memoria difensiva depositata dall'Operatore, nel richiamare tutto quanto già argomentato e provato con la presentazione dell'istanza, si contesta integralmente quanto ex adverso dedotto e allegato, specificando quanto in appresso.

#### SULLA ILLEGITTIMITA' DELLA PENALE PER RECESSO ANTICIPATO

Preliminarmente, occorre rammentare che le penali per recesso anticipato sono state abolite dalla 1.40/2007 (cd. Decreto Bersani). Tale decreto ha previsto, infatti, il diritto di cambiare operatore senza dover sostenere costi legati a penali, comunque denominate.

L'art. 1. terzo comma sancisce che *"I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica (...) devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni. Le clausole difformi sono nulle"*.

L'AGCOM, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, già nei mesi successivi al Decreto Bersani, ha provveduto ad emanare le proprie Linee Guida, specificando ulteriormente che *"Dalla semplice lettura del contratto l'utente deve poter conoscere anche le eventuali spese richieste per l'esercizio della facoltà di recesso o di trasferimento, così da essere agevolato nell'esercizio di tali facoltà, potendone valutare le conseguenze sotto ogni profilo. In ogni caso, l'utente non deve versare alcuna "penale", comunque denominata, a fronte dell'esercizio della facoltà di recesso o di*

*trasferimento delle utenze, poiché gli unici importi ammessi in caso di recesso sono quelli "giustificati" da "costi" degli operatori".*

Da qui il fantasioso proliferare di voci alternative, ivi compreso il *"corrispettivo per il recesso"*, come nel caso di specie, per mascherare quella che rimane, a tutti gli effetti, una penale illegittima. D'altronde, a scanso di equivoci, è la stessa controparte a riconoscere candidamente che la fattura oggetto di contestazione contiene un addebito a titolo di *"penale per recesso anticipato"*.

La disciplina delle spese di recesso è stata, successivamente, integrata dalla L. 124/2017, la quale, nel confermare il principio secondo cui non possono essere imputate agli utenti *"spese non giustificate da costi degli operatori"*, ha specificato altresì che tali spese devono essere *"commisurate al valore del contratto e ai costi realmente sopportati dall'azienda, ovvero ai costi sostenuti per dismettere la linea telefonica o trasferire il servizio"* (art. 1 comma 3). Inoltre, si stabilisce che le spese di recesso debbano essere *"rese note al consumatore al momento della pubblicizzazione dell'offerta e in fase di sottoscrizione del contratto"* nonché comunicate all'Autorità *"esplicitando analiticamente la composizione di ciascuna voce e la rispettiva giustificazione economica"* (art. 1 comma 3).

Orbene, nel caso di specie nessun costo è stato dettagliato in maniera chiara e precisa, né in fase di sottoscrizione contrattuale né all'interno delle condizioni generali.

Per il vero, resta oscuro come l'Operatore sia addivenuto all'importo di euro 110,66, peraltro del tutto arbitrariamente portato in compensazione nella fattura impugnata (n.LA0038XXXX) con un credito dell'esponente derivante da un

rimborso per canoni non dovuti (!). Tutto il contrario della trasparenza imposta dalla normativa in materia.

Certo è che il suddetto importo non appare giustificato né giustificabile non avendo l'Operatore sopportato alcun costo per il recesso ed essendo, per quanto sopra detto, illegittima la previsione di qualsiasi penale.

L'Operatore avrebbe, cioè, dovuto dimostrare l'equivalenza degli importi fatturati a titolo di recesso anticipato ai costi effettivamente sostenuti per la gestione della procedura di disattivazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 l. 40/2007 e s.m.i.

Né pare, come vorrebbe sostenere controparte, che esista una precisa esclusione per chi, come l'esponente, svolge la professione di Avvocato: a parte il dato pacifico che non si discute, nel caso de quo, dell'applicazione o meno del codice del Consumo, perché irrilevante, ma già nelle proprie Linee Guida l'AGCOM aveva chiarito che nell'ambito di applicazione oggettivo dell'art. 1 comma 3 sono *"inclusi gli utenti finali non residenziali"*. In altri termini, l'applicazione della regolamentazione sopra descritta non è legata alla natura del soggetto stipulante (persona fisica o giuridica).

Quanto sostenuto dall'Operatore, pertanto, in merito alla doppia sottoscrizione da parte dell'esponente (pur se Avvocato) è del tutto inconfidente: la nullità della clausola resta tale per espressa previsione normativa.

Per tali motivi, si insiste per l'integrale accoglimento delle domande già formulate dall'esponente.”

#### **4. Motivazione della decisione**

Preliminarmente si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art.14 del Regolamento.

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte devono essere respinte come di seguito precisato.

L'istante contesta la voce "altri importi" riportata nella fattura n. LA0038XXXX ritenendola non dovuta in quanto riferita, a detta dell'istante, a penali illegittime per recesso anticipato.

Dalla documentazione in atti è provato che l'istante ha sottoscritto un contratto business, con l'Operatore Fastweb in data 17 maggio 2017 della durata di 24 mesi e rinnovato automaticamente per lo stesso periodo ad ogni scadenza salvo recedere dal contratto con un preavviso di 90 giorni rispetto alla scadenza, così come previsto dall'art.17 comma 1 delle Condizioni Generali di Contratto Fastweb, pertanto il contratto rinnovato automaticamente in data 17 maggio 2019, 17 maggio 2021, 17 maggio 2023 avrebbe avuto la sua naturale scadenza in data 17 maggio 2025, mentre l'istante ha inviato la comunicazione del recesso in data 18 maggio 2023 e quindi subito dopo il rinnovo automatico per altri 24 mesi.

L'AGCOM con Delibera n. 487/18/CONS ha approvato le linee guida sulle modalità di dismissione e trasferimento dell'utenza nei contratti per adesione, prevedendo espressamente: *"Le spese di recesso devono essere commisurate e a valore del contratto e ai costi reali sopportati dall'azienda, ovvero ai costi sostenuti per dismettere la linea telefonica o trasferire il servizio. ( . . . ) Con riferimento al valore del contratto, si ritiene che il legislatore abbia voluto evitare che gli operatori innalzassero artificialmente le spese di recesso col solo intento di limitare*

*l'esercizio del diritto di recesso da parte degli utenti tenuto conto che il riconoscimento integrale dei costi sostenuti non incentiva gli operatori a minimizzare i costi (..) Al fine di poter correttamente quantificare tali spese, l'Autorità ritiene di definire il "valore del contratto" come il prezzo implicito che risulta dalla media dei canoni che l'operatore si aspetta di riscuotere mensilmente da un utente che non recede dal contratto (almeno fino alla scadenza del primo impegno contrattuale che, come è noto, non può eccedere i 24 mesi). Il valore del contratto così individuato rappresenta un limite alle spese che, anche se sostenute e giustificate, l'operatore può addebitare all'utente (...) Con riferimento ai costi realmente sostenuti, si ritiene che questi includano componenti di costi wholesale e di costi interni, che devono essere comunicati all'Autorità come indicato a punto 37".*

*Al punto 37 dell'allegato A alla Delibera citata si precisa che: "Gli operatori sono tenuti a comunicare annualmente all'Autorità i costi sostenuti per le attività di dismissione e trasferimento della linea esplicitando analiticamente la composizione di ciascuna voce e la rispettiva giustificazione economica".*

*Inoltre l'art.17 comma 3 delle Condizioni Generali di Contratto che l'istante ha sottoscritto cita: "Qualora il Cliente intenda recedere dal Contratto prima della sua scadenza, Fastweb avrà diritto di ottenere dal Cliente a titolo del corrispettivo del recesso ex art. 1373, 3° comma c.c. un importo pari alla somma degli importi mensili che in base al contratto stipulato sarebbero maturati in suo favore sino alla sua scadenza."*

*Non potendosi ritenere che l'istante non conoscesse dette condizioni generali e potendosi ritenere con certezza che il diritto di recesso esercitato sia frutto della mera discrezionalità dell'istante, legittima appare l'avvenuta fatturazione dei costi così*

previsti, conosciuti ed accettati dall'istante con la sottoscrizione della proposta di abbonamento.

Tutto ciò premesso, poiché, come detto, dalla documentazione prodotta agli atti non emergono elementi probanti e circostanziati, tali da rendere condivisibili le asserzioni mosse da parte istante, si ribadisce la non accoglibilità della richiesta di storno da quest'ultima avanzata. Si ritiene che gli importi oggetto di contestazione siano stati legittimamente addebitati dall'operatore e pertanto la domanda di storno formulata non risulta meritevole di accoglimento.

Infine, per quanto concerne le spese di procedura, si ritiene che nulla può essere disposto a carico dell'operatore in tal senso, atteso che non è stato accertato alcun addebito nei confronti dello stesso.

Il Comitato all'unanimità

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

**1.** Per i motivi riportati in premessa, che qui si confermano integralmente, in merito all'istanza avanzata da XXXXXXXX, il Comitato delibera il RIGETTO dell'istanza come sopra specificato.

Il presente provvedimento costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, comma 12, del Codice.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di

comunicazioni elettroniche di cui all'Allegato A alla delibera 203/18/CONS.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è comunicata alle parti e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

**IL SEGRETARIO**  
Tiziana Salvatori

**IL PRESIDENTE**  
Dott. Manfredi Maglio

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)*